

Egr. On. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri
SEDE
FAX 06 67793067 – 06 67793543

Egr. On. Piero Gnudi
Ministro per gli affari regionali
SEDE
FAX 06 67794383

Egr. On. Filippo Patroni Griffi
Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione
SEDE
FAX 0668997188

Egr. Dott. Antonio Naddeo
Capo Dipartimento Funzione Pubblica
SEDE
FAX 06 68997060

OGGETTO: Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 30 del 13 dicembre 2011
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di
leggi regionali.", B.U. 54 del 30 dicembre 2011.

La DIRER, sindacato dei dirigenti e dei quadri delle Regioni aderente alla CONFEDIR-MIT, su comunicazione del struttura sindacale della Valle D'Aosta, DIRVA, esprime serie preoccupazioni per la legge regionale N. 30/2011, pubblicata in data 30 dicembre 2011, che contiene norme relative al personale dirigenziale della Regione Valle D'Aosta, per gli effetti che queste potranno produrre sul buon andamento dell'amministrazione dell'ente, sul contenimento della spesa pubblica e, non ultimo, sulla pubblica incolumità della cittadinanza valdostana.

Ci si riferisce in particolare all'articolo 15 della suddetta legge finanziaria che apporta una "Modificazione all'articolo 11 della L.R. 22/2010" con quale vengono ampliati gli incarichi dirigenziali fiduciari e di diretta collaborazione attraverso l'introduzione nella pianta organica dell'Ente di due nuovi posti dirigenziali e precisamente il Capo dell'Osservatorio economico e sociale" e di "Capo della Protezione civile". Trattasi di posizioni di natura "fiduciaria" per ricoprire le quali, dunque, può essere incaricato personale esterno all'Ente o interno allo stesso, ma comunque in deroga ad ogni procedura selettiva e ad ogni caratterizzazione professionale, quali il titolo di studio, l'anzianità di servizio, e altre.

1) Principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione

Risulta del tutto evidente che le posizioni di "Capo dell'Osservatorio economico e sociale" e di "Capo della Protezione civile" hanno carattere prettamente gestionale; con l'attribuzione di tali posizioni a figure di natura esclusivamente fiduciaria viene violato, pertanto, il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica amministrazione, in conformità al quale devono essere riservate alla nomina fiduciaria solo quelle posizioni dirigenziali finalizzate ad esprimere, all'interno dell'apparato amministrativo, il legittimo potere di rappresentatività di cui è investito l'organo politico.

Tali sono quindi, ad esempio, tradizionalmente, le posizioni dei titolari degli uffici di gabinetto e degli uffici di rappresentanza o degli uffici stampa, mentre consolidata giurisprudenza ha da tempo sancito il principio per cui i le posizioni dirigenziali che rivestono natura eminentemente gestionale - come quelle in argomento -, **debbono essere riservate a dirigenti di ruolo in possesso di comprovata professionalità e curriculum vitae reclutati, in via prioritaria, all'interno dell'Ente** e solamente, ove tale accurata indagine non abbia dato esito favorevole, all'esterno di esso **ma sempre nel rispetto dei requisiti professionali richiesti ai dirigenti di ruolo.**

Nel presente caso invece posizioni dirigenziali da riservare a figure di elevata professionalità, sono state trasformate *ope legis*, in posizioni che potranno essere affidate teoricamente a chiunque, ad arbitrio dell'organo di vertice e senza procedure pubbliche di selezione.

Inoltre essendo incarichi di natura fiduciaria possono essere revocati in qualsiasi momento e questo contrasta con i principi più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale in base ai quali il rapporto di lavoro con l'amministrazione che conferisce l'incarico deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo da assicurare la tendenziale continuità della azione amministrativa ed una chiara distinzione fra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione.

2) Incremento della spesa pubblica corrente destinata al personale dell'Ente.

Dal provvedimento legislativo di cui sopra, in forza anche di quanto al precedente punto 1 discenderà altresì un incremento della spesa pubblica dell'Ente. Infatti le posizioni dirigenziali di cui sopra sono state già in passato ricoperte da dirigenti di ruolo dell'Ente, vincitori di concorso pubblico e dotati di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia.

Appare quindi del tutto chiaro come l'inserimento dei posti dirigenziali fiduciari in argomento produrrà un esubero di due dirigenti di ruolo che potevano legittimamente aspirare a ricoprire tali posizioni e che, pertanto, il finanziamento delle nuove posizioni dirigenziali istituite comporterà un incremento della spesa corrente per il personale a carico dell'Ente, ciò proprio in un momento storico in cui urge la riduzione di tale tipologia di spese.

Da tale documento si ricava in maniera palese come la quota dei dirigenti esterni in forza alla Regione Valle d'Aosta superi abbondantemente l'8% della dotazione organica dirigenziale stabilito, indirizzo non rispettato dalla norma regionale, che ha innalzato tale limite al 15%, mentre la proiezione sulla dotazione organica "a regime" porta i dirigenti esterni al 20%.

3) Ripercussioni per la pubblica incolumità della popolazione valdostana.

Le considerazioni di cui al presente paragrafo riguardano invece esclusivamente l'istituzione, mediante l'art. 15 della l.r. sopra citata, della figura dirigenziale di "Capo della Protezione Civile".

A tal merito si intende rappresentare alle SS.LL. l'estrema criticità che riveste la possibilità, per l'organo di vertice, di affidare *intuitu personae* a figure teoricamente senza alcun requisito né di titolo di studio né di specializzazione, di un ruolo così delicato per la tutela della pubblica incolumità.

Tale criticità appare esacerbata se si tiene conto del fatto che alla Regione Autonoma Valle d'Aosta -unica in Italia - viene attribuito anche, in capo al Presidente, l'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

Al di là delle ovvie perplessità di natura etica che tale norma può generare in chiunque apprenda di tale scelta da parte di un organo politico, si intende qui attirare l'attenzione sulla palese incostituzionalità che una scelta legislativa di tal genere produce.

È infatti lampante che, con l'inserimento di una figura dirigenziale fiduciaria cui è affidata la gestione di un settore così delicato per la tutela delle vite umane e dei beni, la norma non garantisca più *intrinsecamente* ai cittadini quel livello di sicurezza cui gli stessi hanno diritto, non essendovi a monte certezze sulle competenze espresse dall'organizzazione.

In altre parole i cittadini valdostani e coloro che si trovano a vario titolo a soggiornare in quella regione, non avranno la garanzia dello stesso livello di sicurezza che viene loro fornito nel resto del Paese per tramite delle organizzazioni a ciò preposte.

Si ritiene infatti che, con l'introduzione di tale incarico fiduciario da parte di una legge regionale il livello minimo di sicurezza da garantire ai cittadini (cfr. Art. 120 della Costituzione "*Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comunila tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali...*") risulti compromesso. Tale tesi è sostenuta, per ovvia analogia, da quanto espresso dalla posizione del Consiglio di Stato, Sez V, ordinanza del 19 ottobre 2005 n. 5836, in materia di dirigenza sanitaria.

A nulla potranno peraltro valere eventuali argomentazioni, da parte dei proponenti la norma, in merito al fatto che l'incarico sarà affidato a persone di comprovata fiducia dell'Ente, in quanto è evidente che la non idoneità del dirigente incaricato sarà dimostrata efficacemente dai fatti solo una volta che si saranno prodotti gli effetti nefasti di tale scelta e, forse, con danni alle persone e ai beni.

Premesso quanto sopra, si ritiene che siano violati e contraddetti i principi costituzionali di cui all'**art. 97** (buon andamento della pubblica amministrazione ed accesso ai suoi ruoli tramite concorso pubblico), **art. 2** (violazione dei diritti inviolabili dell'uomo per ciò che attiene alla incolumità individuale e integrità dei beni), **art. 120** (tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali) e i **vincoli di contenimento della spesa pubblica**.

Si ritiene, inoltre, che la norma in oggetto contrasti pure con i principi dell'ordinamento nazionale in materia di dirigenza pubblica (**d.lgs n. 165 del 2001** come modificato dal **d.lgs 150 del 2009**), principi ribaditi in numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 161/2008, n. 81/2010, n.124/ 2011), in quanto eventualmente applicabili al caso di specie, nonché con i pronunciamenti di varie sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti relativamente al ricorso ad incarichi esterni solamente verso soggetti dotati di professionalità di particolare eccellenza tali da assicurare con certezza un incremento qualitativo della professionalità dei ruoli dirigenziali.

Con la presente quindi la DIRER e la sua componente regionale DIRVA, consapevoli delle evidenti distorsioni e sperequazioni che si produrrebbero sia all'interno della macchina amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta che a carico della collettività locale esprimono la propria forte preoccupazione.

Fanno appello a codeste autorità per un urgente e rigoroso controllo, anche valutando in sede di eventuale impugnativa di fronte alla corte costituzionale, la possibilità di chiedere una immediata sospensiva dell'efficacia dell'articolo articolo 15 "*Modificazione all'articolo 11 della L.R. 22/2010*" della legge regionale Valle d'Aosta n. 30 del 13 dicembre 2011.

Si confida nella considerazione che le SS.LL. Vorranno portare alle argomentazioni sopra esposte e si porgono distinti saluti rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis

